

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI
STRUTTURE ALBERGHIERE IDONEE AD OSPITARE SOGGETTI IN
ISOLAMENTO O IN QUARANTENA IMPOSSIBILITATI A RIENTRARE AL
PROPRIO DOMICILIO.

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e
P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal
Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28
febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale
interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale
della AUSL TNO;

E

La Società Hotel Marchionni srl, con sede legale in Viareggio, Piazza Puccini 2,
C.F. - PIVA 00427770466, di seguito denominata "Società" nella persona del suo
Legale Rappresentante salvatore Buonocore, nato a Pisa il 16/09/80 c.f.
BNCSV80P16G702B, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale
interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della
medesima, titolare dell'Hotel Marchionni, posto in Viareggio, Piazza Puccini n.2, tel
058450212 mail: amministratore@hotelmarchionnicom pec
hotmarchionni.sas@pec.it

RICHIAMATI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità

competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all'articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare , anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con cui si dispone che le Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, individuano strutture alberghiere o similari aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

PREMESSO

- che gli interventi emergenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno previsto, fra l'altro, l'adozione da parte dei servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione

di interventi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per i soggetti rientrati nel territorio regionale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, nonché la misura della quarantena per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid-19;

- che alcuni dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena non possono permanere al proprio domicilio per varie ragioni, principalmente perché non dispongono di servizi dedicati;

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL deve convenzionare alcune strutture collettive di assistenza nelle quali garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

- che la Società dispone di una struttura alberghiera denominata “ Hotel Marchionni” con n. 40 camere con bagno situata a Viareggio, Piazza Puccini n.

- che in data 27 marzo 2020, l'AUSL TNO ha effettuato, tramite operatori della Zona Distretto Versilia, alla presenza del gestore, il sopralluogo in merito

all'idoneità degli alloggi per ospitare le persone in isolamento o in quarantena per ispezionare le camere e la struttura al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL TNO ed a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;

- che l'ordinanza presidenziale sopra richiamata prevede che la struttura deve mettere a disposizione le camere con: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wi-fi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore e un asciugacapelli garantendo il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 stabilendo che possano accedere alla struttura solo i fornitori ed eventuale personale sanitario, impedendo l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL TNO;

- che una parte dei servizi a carico della AUSL possono essere effettuate dalla AUSL stessa attraverso i propri fornitori oppure può essere, per funzionalità complessiva, assegnata alla medesima società concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente di seguito indicate: la struttura assicura la disponibilità esclusiva di n.40 camere; in ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto, ferma restando la possibilità, se compatibile, di inserimento contemporaneo di due soggetti.

In considerazione dell'elevato numero delle camere di cui si compone l'albergo, destinato in via esclusiva ad accogliere gli ospiti inviati dall'Azienda, la AUSL TNO, riconoscerà dalla data di inserimento del primo ospite l'importo indicato nell'ordinanza regionale e riportato al successivo articolo 5. per n. 30 camere, impegnandosi a riconoscere il suddetto importo per la totalità delle camere disponibili a decorrere dall'occupazione della ventiseiseima camera.

Sono a carico della AUSL TNO le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani) ;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.
- fornitura e ricambio kit di cortesia.

Fermo restando l'effettuazione a carico AUSL della sanificazione giornaliera delle camere con fornitura e ritiro dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e della pulizia, sanificazione e disinfestazione a fine quarantena per ogni singola camera o appartamento, la struttura si impegna ad effettuare alcune delle suddette prestazioni per conto della AUSL alle condizioni indicate al successivo articolo 5 in cui la Società specifica se esse sono comprese nel prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte.

La Società prende atto che la AUSL TNO assicura agli ospiti il servizio dei pasti attraverso il proprio fornitore Ciirfood spa con il quale saranno definite in accordo

con la Società, le concrete modalità di svolgimento del servizio, tra le quali, orari e luogo consegna, confezionamento, menu (comprese esigenze per diete particolari), ecc...

La Società prende atto che la AUL TNO assicura altresì, tramite i propri fornitori, il servizio di pulizia e sanificazione e di gestione rifiuti.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

La Società si obbliga a garantire l’agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze, di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a consentire in ogni momento l’accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l’accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

La Società, oltre a concedere in uso i locali, garantisce l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale).

A integrazione delle obbligazioni assunte con il presente atto la società si impegna ad osservare le ulteriori disposizioni operative tempo per tempo stabilite da

provvedimenti nazionali, regionali ed aziendali in materia di emergenza da coronavirus, compresa le procedure operative “ALBERGHI SANITARI PROGETTO ALTEC 19” (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 15 del 18 Marzo 2020), e la procedura PRO AZ 907 “GESTIONE DEL DOMICILIO ALTERNATIVO” di cui il gestore dichiara di avere preso visione.

Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso degli utenti alla struttura è disposto dalla AUSL TNO tramite gli operatori dell'Agenzia Continuità Ospedale-Territorio (ACOT) a seguito di provvedimenti di isolamento fiduciario e di messa in quarantena emanati dal Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione o di soggetti comunque completamente autonomi a cui garantire l'isolamento in quanto pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena.

Al momento dell'accesso la struttura provvederà alla puntuale registrazione dell'ospite a cui consegnerà un modulo predisposto dall'AUSL TNO contenente le informazioni circa la permanenza presso l'albergo, gli obblighi inerenti le regole di isolamento e igienico sanitarie nonché le notizie in merito alle modalità di trattamento dei dati personali. Tale modulo dovrà essere sottoscritto dall'ospite e riconsegnato alla struttura.

La struttura provvederà all'invio quotidiano tramite mail acot.versilia@uslnordovest.toscana.it un report contenente l'elenco nominativo degli ospiti, la data di ingresso, il numero della stanza,

La struttura si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente all'AUSL TNO tramite la suddetta mail eventuali allontanamenti degli ospiti o accessi non autorizzati e

comunque qualsiasi comportamento posto in essere dagli ospiti o dai familiari non conforme alle indicazioni fornite ed alle regole igienico sanitarie imposte dal regime di isolamento e/o quarantena.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente in isolamento indicato dalla AUSL TNO con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL TNO e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La struttura si impegna ad assicurare, con modalità definite, la ricezione e la consegna agli ospiti di vestiario altri beni di prima necessità . Per motivi igienico sanitari la consegna ai familiari di beni degli ospiti, quali indumenti e generi vari, dovrà avvenire con le modalità definite dall'AUSL TNO e contenute nell'opuscolo informativo consegnato all'ospite al momento dell'ingresso.

La AUSL TNO prende atto che si accede alla struttura tramite codice numerico. La struttura si impegna a predisporre uno o più codici per le necessità di accesso degli operatori sanitari .

La AUSL TNO si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Parimenti, la Società si impegna a tenere indenne ed esonera espressamente la AUSL TNO da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere al personale dipendente per il quale la Società dichiara di avere in essere idonea copertura INAIL.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, la Società si impegna a rendere disponibili la totalità delle camere disponibili nella struttura per le quali la AUSL TNO riconoscerà per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal giorno del primo inserimento fino al giorno in cui sarà conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

la Società si rende disponibile ad offrire le seguenti prestazioni a carico AUSL TNO ai sottoindicati costi unitari:

- fornitura iniziale e ricambio (ogni 2 giorni) del kit cortesia (carta igienica, bagno schiuma, sapone e shampo): € 2,50 Cad.no
- CA001 Lenzuolo Singolo C/Nol. 0,657 € Cad.no
- CA005 Lenzuolo Matrimoniale C/Nol. 0,774 € Cad.no
- CA010 Federa C/Nol. 0,276 € Cad.no
- CA020 Asciug. Viso Spugna C/Nol. 0,320 € Cad.no
- CA030 Asciug. Bidet Spugna C/Nol. 0,250 € Cad.no
- CA040 Telo Bagno Spugna C/Nol. 0,720 € Cad.no
- CA045 Scendibagno C/Nol. 0,520 € Cad.no

Il ricambio asciugamani -avverrà a giorni alterni, quello delle lenzuola due volte la settimana., salvo necessità..

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le prestazioni aggiuntive di cui al precedente articolo le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite. Rimane fermo, così, come previsto dall'ordinanza n. 15 del 18 /3/ 2020, il riconoscimento giornaliero (vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera delle totali messe a disposizione dalla Società, fermo restando quanto stabilito all'art.2.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva di tutte le prestazioni previste dal presente accordo in relazione ai soggetti ospitati durante il periodo negli appartamenti concessi in uso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento "COV 20".

La AUSL TNO provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle

decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 par.1 lett c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Le parti, inoltre, riconoscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti della presente convenzione si qualificano, per le proprie specifiche finalità, quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR e si impegnano alla piena osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL TNO dalla Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso, anche, in particolare, ai sensi di quanto pattuito all'ultimo paragrafo dell'articolo 4 del presente atto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di inserimento del primo ospite ed ha durata di 30 giorni.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL TNO potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La

quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL TNO alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Dott. Salvatore Buonocore

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 03/04/2020 22:21:01

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063